



COMUNE DI GENOVA

Genova, 03 maggio 2024

Al Presidente  
Consiglio Comunale  
di Genova  
Carmelo Cassibba

SUA SEDE

**MOZIONE N. 46/2024**  
**Art. 58 Regolamento del Consiglio Comunale**

**OGGETTO: Divieto di aumento dei limiti dei campi elettromagnetici (art. 10 legge 30.12.2023, n. 214)**

**PREMESSO CHE**

-l'art. 10 della legge 30.12.2023, n. 214 ("Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022") rubricato "Adeguamento dei limiti dei campi elettromagnetici", al comma 1 statuisce quanto segue: "Al fine di potenziare la rete mobile e garantire a utenti e imprese l'offerta di servizi di connettività di elevata qualità, senza pregiudizio per la salute pubblica, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sono adeguati, secondo il procedimento ivi previsto, alla luce delle più recenti e accreditate evidenze scientifiche, nel rispetto delle regole, delle raccomandazioni e delle linee guida dell'Unione europea. Si applica il comma 3 dell'articolo 4 della legge 22 febbraio 2001, n. 36";

-il medesimo articolo 10, al comma 2, prevede che "Scaduto il termine di cui al comma 1, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento e sino a quando le stesse non sono definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui alle tabelle 2 e 3 dell'allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, sono in via provvisoria e cautelativa fissati a un valore pari a 15 V/m, per quanto attiene all'intensità di campo elettrico E, a un valore pari a 0,039 A/m, per quanto attiene all'intensità di campo magnetico H, e a un valore pari a 0,59 W/m<sup>2</sup>, per quanto attiene alla densità di potenza D.";

**CONSIDERATO CHE**

-nel sistema giuridico e costituzionale vigente la salute dei cittadini è posta sempre e necessariamente al primo posto, senza eccezioni di alcun tipo;  
-allo stato attuale i limiti dei campi elettromagnetici (valori di attenzione e obiettivi di qualità) vigenti sono pari a 6 V/m e la norma suddetta stabilisce che, una volta scaduto il termine di 120 giorni dalla data di entrata



Gruppo Consiliare **Uniti per la Costituzione** Comune di Genova  
Via Garibaldi 14 | 16124 Genova | Tel. 010 55 72079 | Palazzo delle Torrette  
Mail: [gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it](mailto:gruppounitiperlacostituzione@comune.genova.it)



## COMUNE DI GENOVA

in vigore della L. n. 214/2023, in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, e sino a quando le stesse non sono

definitivamente adottate, entrerà automaticamente in vigore un valore pari 15 V/m, valore che dunque supera il doppio di quello attualmente vigente;

-sussiste un serio rischio che tale valore provvisorio possa essere addirittura incrementato al di sopra del valore di 15 V/m in forza di decreti ministeriali ex art. 4 co. 2 e 3 L. n. 36/2001, espressamente citati dall'art. 10 co. 1;

-un innalzamento dell'attuale limite dei 6 V/m, in ottica di ragionevolezza, prudenza e sostenibilità dovrebbe essere determinato soltanto all'esito di comprovate evidenze di tipo medico-scientifiche e non in base a scelte politico-economiche o esigenze tecnologiche funzionali ad interessi diversi da quello primario della salute dei cittadini;

### VISTA

l'assenza di riscontri certi di natura medico-scientifica idonei ad escludere qualunque effetto negativo sulla salute dei cittadini derivante dall'innalzamento delle emissioni elettromagnetiche da 6 V/m a 15 V/m;

### RITENUTO CHE

i livelli di esposizione di 6V/m, in base al principio di precauzione, non debbano essere aumentati né oltrepassati in attesa di più approfondite valutazioni da parte degli organi scientifici a ciò preposti;

### VISTO

l'art. 50 c. 5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) che impone ai Sindaci di intervenire a tutela della salute pubblica;

### IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad emanare un'ordinanza contingibile e urgente per vietare su tutto il territorio del Comune l'aumento dei campi elettromagnetici rispetto al limite di 6 V/m fino allo svolgimento di idonei approfondimenti scientifici che possano escludere danni alla salute pubblica derivanti dal superamento di tale limite.

Il sottoscritto Capogruppo

IL CAPOGRUPPO  
Avv. Mattia Cruciosi  
(Documento firmato digitalmente)

